



Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 8 aprile 2025, n. 9274

SINTESI AI

MASSIME AI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -

Dott. RUSSO Rita - Consigliere -

Dott. REGGIANI Eleonora - rel. Consigliere -

R.G.N. 8880/2024

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 08880/2024 promosso da

OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Manfredi Burgio (PEC:
manfrediburgio@firenze.pecavvocati.it), in virtù di procura speciale
in atti;

- ricorrente -

contro

Garante per la protezione dei Dati Personali, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 655/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 26/02/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'edizione on line della testata giornalistica OMISSIS, di proprietà della OMISSIS s.r.l., pubblicava, in data OMISSIS, un articolo, accompagnato da una fotografia che ritraeva cinque ragazze minorenni, ove riferiva in ordine a un episodio di molestie ricevute da ragazze sul treno che le riportava a Milano dopo una giornata trascorsa a Gardaland.

A seguito di reclamo ex art. 77 Regolamento UE 2016/679 della madre di una delle minori, che lamentava la riconoscibilità delle ragazze, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito anche solo il Garante) avviava un procedimento, il quale si concludeva con l'adozione, in data 31/08/2023, del Provvedimento n. OMISSIS, che statuiva come segue: «IL GARANTE ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento: a) prende atto delle misure adottate dal titolare del trattamento già in sede di interpello da parte della reclamante volte a rimuovere l'immagine contestata e pertanto in ordine a tale profilo ritiene che non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità; b) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento dell'immagine sopra indicata con riferimento alla loro ulteriore diffusione, anche on line ivi compreso l'archivio storico, eccettuata la mera conservazione di essi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria; ORDINA ai sensi degli artt. 58, comma 2, lett. i) e 83 del Regolamento, a OMISSIS S.r.l., titolare della testata giornalistica OMISSIS, con sede a Bologna, Via OMISSIS, C.F e n. registro imprese OMISSIS, nella persona del rappresentante pro tempore, di pagare la somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell'art. 166, comma 8 del Codice, ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata; INGIUNGE a OMISSIS S.r.l., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'[art. 27 della Legge n. 689/1981](#). DISPONE ai

sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione nel registro interno dell'Autorità di cui all'art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di OMISSIS s.r.l., in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo. ...omissis.»

Con ricorso depositato in data 18/10/2023, la OMISSIS s.r.l. chiedeva al Tribunale di Bologna di dichiarare la nullità o, comunque, di disporre l'annullamento o la revoca del menzionato provvedimento. Secondo la ricorrente non vi erano presupposti per l'emissione del provvedimento sanzionatorio in quanto: - vi era una inconsistente motivazione da parte del garante sulla riconoscibilità delle minori, e non era stato provato l'effettivo riconoscimento delle ragazze da parte di terzi; - anche ammettendo come vero l'avvenuto riconoscimento delle ragazze, non vi era la prova del nesso di causalità (che era elemento costitutivo dell'illecito aquiliano) e della violazione contestata.

In subordine, la parte domandava la riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto al fatto.

Si costituiva in giudizio il Garante, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

In particolare, il Garante poneva l'attenzione sul principio di essenzialità dell'informazione e ribadiva la violazione, già individuata nel proprio provvedimento, del [D.Lgs. n. 196 del 2003](#) e delle Regole deontologiche dei giornalisti, evidenziando che, nel caso di specie, l'immagine pubblicata ritraeva «in primo piano delle minori di cui viene sgranata (cd. pixelatura) la sola parte del volto, lasciando ampiamente visibili altri elementi – capelli, struttura fisica e abbigliamento – idonei a renderle identificabili, quantomeno nel loro ambiente sociale».

Il Tribunale riteneva non meritevole di accoglimento la richiesta formulata in via principale dalla ricorrente, condividendo la motivazione del Garante nella parte in cui aveva rilevato la violazione del principio di essenzialità dell'informazione ([art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 196 del 2003](#)), poiché la OMISSIS s.r.l. aveva esposto le minori a una possibile identificazione, sebbene la fotografia non arricchisse la notizia, tenuto conto che l'unica informazione aggiuntiva che essa poteva dare era proprio la riconoscibilità delle ragazze, cosa che il giornalista non doveva e, nella specie, non voleva fare, avendo comunque pixelato il volto delle ragazze.

Al rigetto della domanda principale, faceva seguito il rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui aveva disposto l'annotazione della ricorrente nel registro interno dell'Autorità di cui all'art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

Lo stesso Tribunale riduceva, tuttavia, la sanzione (Euro 10.000, pari allo 0,05% del massimo edittale), in virtù del comportamento comunque apprezzabile del giornalista, volto a rendere meno riconoscibili le ragazze, tramite l'uso di pixel, suscettibili di identificazione da parte di una cerchia ristretta di persone che già le conosceva.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la OMISSIS s.r.l., affidato a tre motivi di censura.

Il Garante si è difeso con controricorso.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., in conseguenza della ritenuta violazione degli artt. 112 e 132, n. 4), c.p.c. e dell'[art. 118 disp. att. c.p.c.](#), per essere la motivazione della decisione impugnata insussistente (o apparente), avendo fatto il Tribunale mero rinvio all'atto del Garante impugnato.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere fatto la sentenza impugnata errata applicazione dell'[art. 137 D.Lgs. n. 196 del 2003](#), nella parte in cui ha ritenuto che la pubblicazione della immagine contestata violasse il principio dell'essenzialità all'informazione della pubblicazione.

Secondo la ricorrente, l'essenzialità si deve valutare nei casi in cui l'immagine raffigura una persona, e questa è riconoscibile, mentre, nel caso in cui la persona non è riconoscibile, nessun limite si pone alla pubblicazione della immagine (che potrebbe essere di chiunque), come era avvenuto nel caso di specie, ove le ragazze ritratte indossavano tutte la mascherina FFP2 e il loro volto era protetto dalla pixelatura.

La ricorrente ha aggiunto che centinaia, migliaia di ragazze adolescenti portano i capelli lisci e lunghi, vestono jeans e t-shirt e scarpe da ginnastica, evidenziando, di conseguenza, che non erano certo gli elementi valutati dal Garante a rendere riconoscibili le giovani ritratte.

Con in terzo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non avendo il Tribunale minimamente considerato il fatto che tutte le ragazze ritratte nella fotografia indossavano le mascherine FFP2, mentre, se avesse tenuto conto di tale circostanza, avrebbe escluso che le stesse fossero riconoscibili.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Com'è noto, in virtù della nuova formulazione dell'[art. 360 c.p.c.](#) (introdotta con la novella del 2012) non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle

fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli [artt. 111 Cost.](#) e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'[art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.](#) e dall'[art. 111 Cost.](#) sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).

Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque

percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016).

2.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Bologna ha motivato la propria decisione con un mero rinvio alla decisione del Garante, invece di sviluppare un proprio ragionamento logico giuridico.

È tuttavia sufficiente leggere la decisione impugnata per rilevare come il Tribunale abbia affermato di condividere il provvedimento del Garante, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione del principio di essenzialità dell'informazione, dopo averne riportato la motivazione nell'esposizione in fatto della sentenza (p. 2 della sentenza impugnata: «Si costituiva in giudizio il Garante per la protezione dei dati personali, in persona del legale rappresentante p.t., che domandava il rigetto della domanda di cui al ricorso. Il Garante poneva l'attenzione sul principio di essenzialità dell'informazione e ribadiva la già individuata (nel proprio provvedimento sopracitato) violazione del GDPR e delle regole deontologiche dei giornalisti ed evidenziava che nel caso di specie l'immagine pubblicata ritraeva in primo piano delle minori di cui viene sgranata (cd. pixelatura) la sola parte del volto, lasciando ampiamente visibili altri elementi – capelli, struttura fisica e abbigliamento – idonei a renderle identificabili, quantomeno nel loro ambiente sociale»).

Il Giudice di merito ha fatto propri gli argomenti del Garante, evidenziando le ragioni della condivisione di tale valutazione e, nel contempo, spiegando i motivi della riduzione della sanzione pecuniaria comminata (p. 2 della sentenza impugnata: «Non è meritevole di accoglimento la domanda principale di parte ricorrente, condividendo questo giudice la motivazione del Garante Protezione dati personali, nella parte in cui rileva la violazione del principio di essenzialità dell'informazione (ex art. 137, co.3, codice privacy). Parte ricorrente ha quindi esposto le minori a possibile identificazione, anche se la fotografia non arricchisce la notizia; l'unico motivo di arricchire la notizia con l'immagine potrebbe rinvenirsi paradossalmente con il volerle renderle riconoscibili, cosa che il giornalista non deve – e non vuole fare, avendole pixelate. Al

rigetto della domanda principale della ricorrente, segue anche il rigetto della richiesta di annullare il provvedimento impugnato laddove dispone l'annotazione della ricorrente nel registro interno dell'Autorità, di cui all'art. 57 par. 1 lett. U) del Registro (ovvero del GDPR). La riduzione della sanzione (10.000 Euro, pari allo 0,05% del massimo edittale) si giustifica in virtù del comportamento comunque apprezzabile del giornalista di effettuare operazione tesa al rendere il meno riconoscibili possibili le ragazze tramite pixel, che ha reso le ragazze riconoscibili soltanto a una cerchia ristretta di persone.»)

La motivazione è, dunque esistente e chiaramente comprensibile.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Con tale censura la parte ha dedotto la violazione di norme di diritto, ma dall'illustrazione del motivo di ricorso risulta chiaro che la contestazione attiene alla valutazione in fatto in ordine alla riconoscibilità delle ragazze ritratte nella fotografia pubblicata.

La ricorrente ha affermato che il requisito dell'essenzialità all'informazione si applica solo nel caso in cui la persona ritratta nella foto pubblicata sia riconoscibile, e non nel caso in cui tale riconoscibilità non sussista, affermando che nel caso si specie si era verificata quest'ultima evenienza, così mostrando di non condividere la valutazione in fatto del Giudice di merito, che aveva ritenuto le ragazze riconoscibili, sia pure con riferimento ad una cerchia ristretta di persone.

Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve, dunque, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge (come pure di ogni altro vizio astrattamente riconducibile al disposto dell'[art. 360, comma 1, c.p.c.](#)) miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).

4. Anche il terzo motivo è inammissibile.

4.1. Come sopra evidenziato, l'[art. 360 c.p.c.](#), nel testo vigente, consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

La norma si riferisce, inoltre, al mancato esame di un fatto decisivo, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).

Può trattarsi di un fatto principale ex [art. 2697 c.c.](#) (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto

principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché ha determinato l'esito del giudizio.

Già la giurisprudenza formatasi sull'interpretazione del vecchio testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. affermava che per aversi un punto decisivo è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, affermando che il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato (v. ad esempio Cass., Sez. L, Sentenza n. 10156 del 26/05/2004).

Il principio si ritrova in numerose decisioni anche dopo la riforma del 2012 (così Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 e Cass., 21223 del 27/08/2018).

La decisività presuppone, dunque, un giudizio prognostico rigoroso sulla incidenza del fatto omesso nella complessiva valutazione del giudice.

Non integrano, invece, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).

L'omesso esame di elementi istruttori acquisiti al processo non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., qualora non si risolva nel mancato esame di un fatto, come sopra definito, da ritenere decisivo per la statuizione assunta, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024).

Ovviamente, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione, con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360,

comma 1, n. 5), c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione, restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022).

Rimane, infatti, estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell'[art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.](#), in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

4.2. Nella specie, la ricorrente ha dedotto che il Tribunale non ha considerato una circostanza, che pure era stata oggetto di discussione tra le parti, consistente nel fatto che le ragazze ritratte in foto indossassero tutte una mascherina FFP2, mentre, se avesse tenuto conto di tale fatto, avrebbe senza dubbio escluso che dette ragazze fossero riconoscibili.

La parte non ha, tuttavia, spiegato per quali ragioni tale circostanza dovesse essere considerata decisiva, emergendo dalla decisione impugnata proprio il contrario, tenuto conto che, come sopra evidenziato, il Tribunale, facendo propri gli argomenti del Garante, ha ritenuto le minori riconoscibili, sia pure con riferimento ad una cerchia limitata di persone, nonostante il volto fosse protetto, dando rilievo al fatto che erano stati lasciati ampiamente visibili altri elementi, diverso dal viso – quali i capelli, la struttura fisica e l'abbigliamento – idonei a renderle identificabili, quantomeno nel loro ambiente sociale.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

6. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.

7. In applicazione dell'[art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002](#), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

8. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'[art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003](#).

P.Q.M.

la Corte

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito;

dà atto, in applicazione dell'[art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.](#)

115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria l'8 aprile 2025

©2025 - Juranet s.r.l - Riproduzione Riservata